



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ufficio di Staff e Affari Generali

Ordinanza n. 25 del 19/06/2025

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA ALLO SGOMBERO PER PULIZIA E DISINFEZIONE DI PRIVATA ABITAZIONE SITA IN MOSCIANO SANT'ANGELO.

IL SINDACO

VISTA e RICHIAMATA la nota prot. 14023 del 16/06/2025 a firma del Comandante della Polizia Locale Commiss. Capo S. Enio Di Benedictis, indirizzata al sottoscritto ed ai servizi sociali dell'Ente, depositata agli atti;

DATO ATTO che nella citata nota, si rimetteva relazione di servizio a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/06/2025 presso l'abitazione sita in Mosciano Sant'Angelo, alla Via *(omissis)*, al fine di verificare sia le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, sia le condizioni di salute degli occupanti;

DATO ATTO altresì:

- Che l'appartamento sito in *(omissis)*, identificato in Catasto al Foglio n° *(omissis)*, particella n° *(omissis)*, risulta intestato al sig. *(omissis)* (defunto);
- Che, la di lui vedova Sig.ra *(omissis)*, nonché la figlia Sig.ra *(omissis)*, in atti identificate, eredi legittime dell'intestatario dell'immobile, risultano entrambe residenti nell'appartamento in parola;
- Che a seguito di varie segnalazioni pervenute dai residenti della zona, nella giornata dell'11/06/2025 è risultato necessario un intervento congiunto di Servizi Sociali dell'Ente, Polizia Locale, Carabinieri, VVFF, nonché operatori sanitari e medici della ASL di Teramo, all'esito del quale una delle occupanti veniva allontanata tramite ordinanza di TSO n. 31 del 12.06.2025, mentre l'altra si trasferiva volontariamente in diversa abitazione;
- Che dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale al termine delle suddette operazioni, si riscontrava una situazione abitativa ed ambientale di grave criticità, dovuta alle precarie ed inadeguate condizioni igienico sanitarie in cui versava l'appartamento, incompatibili con i

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 19/06/2025 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

requisiti minimi per essere abitato e tale da rappresentare nocumento per l'ambiente e per la salute pubblica e privata;

- Che al momento l'abitazione risulta sgombra dagli attuali residenti, in conseguenza degli eventi sopra descritti, potendo così dare seguito alle indicazioni della Polizia Locale, con i dovuti provvedimenti volti al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile;

RISCONTRATO:

- che tale situazione comporti nel suo complesso, gravi problematiche di tipo igienico-sanitario, derivanti anche da una condotta di vita completamente inadeguata di chi vi abita, in uno con l'evidenza di condizioni totalmente incompatibili con le minime norme igieniche;
- che, in aggiunta, la situazione attuale, oltre che comportare anche un alto rischio di incendio, diventa l'habitat ideale per l'annidamento e la proliferazione di insetti e ratti, oltre ad ingenerare una potenziale condizione di rischio per la salute dell'intero vicinato;

APPURATO che la situazione verificata è tale da rendere necessaria la predisposizione di straordinarie misure igieniche e la completa disinfestazione dell'abitazione a salvaguardia della salute pubblica dei residenti;

RITENUTO di dover ricorrere, nel caso di specie, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di provvedere con immediatezza ad una situazione straordinaria di natura eccezionale e dagli esiti incerti, ancorché pregiudizievole delle esigenze igienico-sanitarie primarie della collettività;

DATO ATTO:

- che l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- che l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare *"con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- Che tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza, quali: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere *extra ordinem* del potere sindacale;
- Che la giurisprudenza amministrativa, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
- Che le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- Che scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;

RITENUTO pertanto, al fine di rimuovere le condizioni descritte, totalmente incompatibili con le minime norme igieniche, a salvaguardia della salute pubblica, ordinare che venga effettuata la disinfezione e la disinfestazione dell'immobile adibito a civile abitazione a cura e spese del proprietario dell'immobile;

RITENUTO OPPORTUNO altresì mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione dei rifiuti e al conferimento per categoria di appartenenza;

RAMMENTATO:

- che il provvedimento amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato, laddove la motivazione risulta espressa *per relationem* e, nella fattispecie, viene richiamata la nota del Comandante della Polizia Locale prot. N. 14023 del 16/06/2025;
- che le ordinanze contingibili e urgenti non sono provvedimenti sanzionatori, essendo finalizzate a prevenire ed eliminare "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

RITENUTO di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente:

- l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
- la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica,

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

per i motivi meglio descritti in narrativa, alla Sig.ra (*omissis*), nata a (*omissis*), il (*omissis*), ed alla Sig.ra (*omissis*), nata a (*omissis*), il (*omissis*),, entrambe residenti in Mosciano Sant'Angelo alla Via (*omissis*),:

- l'interdizione al rientro e all'alloggio nell'immobile sito a Mosciano Sant'Angelo alla Via (*omissis*), come catastalmente identificato in premessa;
- che nell'abitazione di residenza venga effettuata la necessaria pulizia, disinfezione e disinfestazione, eventualmente anche attraverso ditta specializzata, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento, entro giorni venti dalla data di notifica della presente ordinanza;
- di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti nella propria abitazione e al conferimento per categoria di appartenenza, oltre ai lavori necessari al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

AVVERTE

1. che il mancato adempimento di quanto sopra ordinato comporterà l'avvio delle procedure volte al ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'abitazione da parte dell'Ente, i cui costi saranno integralmente a carico del soggetto inadempiente;
2. che il rientro e l'utilizzo dell'immobile oggetto della presente ordinanza potrà avvenire previo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza previsti per legge, formalmente verificate dagli organi preposti;
3. la formale verifica dell'avvenuto adempimento di quanto disposto con la presente ordinanza comporterà la cessazione dei suoi effetti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 19/06/2025 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

MANDA

- Al SIESP dell'ASL di Teramo per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione, mettendo a disposizione il personale della Polizia municipale per coadiuvare gli interventi di controllo e verifica, specificando che il coordinamento tra Comune ed Azienda Sanitaria viene assegnato al Comandante della Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;
- Al Comandante della Polizia Locale;
- All'Ufficio Politiche Sociali dell'Ente, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di sostegno, qualora ritenuti necessari;
- Al Messo comunale per la notifica ai destinatari del provvedimento;

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con la notifica ai singoli destinatari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 19/06/2025

Sindaco
Galiffi Giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)